

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

XXIV.

**SEDUTA DI VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1959**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	195
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DE MICHELI VITTURI: Sistemazione di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica. (286);	
BALDELLI e FUSARO: Normalizzazione della posizione degli insegnanti di educazione fisica. (1265);	
CRUCIANI: Norme per il conseguimento del diploma di abilitazione dell'insegnamento di educazione fisica per gli immatricolati negli anni 1955, 1956 e 1957. (1414)	195
PRESIDENTE . . . . .	195, 197, 200, 201, 202, 203
BADINI CONFALONIERI, <i>Relatore</i> . . . . .	196, 198, 201, 202
FRANCESCHINI . . . . .	197, 202
ROFFI . . . . .	198, 201
BALDELLI . . . . .	198, 199, 202
CODIGNOLA . . . . .	199
CRUCIANI . . . . .	199, 200, 201
CAIAZZA . . . . .	199
RUSSO SALVATORE . . . . .	199
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	200, 201, 203
DE LAURO MATERA ANNA . . . . .	201
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	204

**La seduta comincia alle 9,45.**

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marotta Vincenzo.

I deputati De Michieli Vitturi e Cruciani intervengono senza voto deliberativo per la discussione delle proposte di legge, di cui sono proponenti, oggi all'ordine del giorno.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri: Sistemazione di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (286); dei deputati Baldelli e Fusaro: Normalizzazione della posizione degli insegnanti di educazione fisica (1265) e del deputato Cruciani: Norme per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento di educazione fisica per gli immatricolati negli anni 1955, 1956 e 1957 (1414).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge: « Sistemazione di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica », di iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi, Romualdi, Grilli Antonio: « Normalizzazione della posizione degli insegnanti di educazione fisica », di iniziativa dei deputati Baldelli e Fusaro: « Nor-

me per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento di educazione fisica per gli immatricolati negli anni 1955, 1956 e 1957 », di iniziativa del deputato Cruciani. La discussione avverrà su un testo unificato preparato dal comitato ristretto composto dei deputati Baldelli, Badini Confalonieri, De Michieli Vitturi, De Lauro Matera Anna e Grasso Nicolosi Anna, con il nuovo titolo di: « Istituzione dei corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento della abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica ».

Il relatore, onorevole Badini Confalonieri ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BADINI CONFALONIERI, *Relatore*. Come ha già detto il nostro Presidente, abbiamo un testo unificato di tre proposte di legge che è stato ampiamente discusso e riveduto, prima dal Comitato ristretto e poi dalla Commissione in sede referente.

Quando con gli eventi del 25 luglio 1943 sono venute a cessare le accademie di educazione fisica di Roma e Orvieto, unici Istituti statali autorizzati a rilasciare diplomi abilitanti all'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuola, venne a determinarsi una forte carenza di personale docente qualificato, per cui si dovette sopperire con personale incaricato, privo di titolo specifico.

Con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 27 maggio 1946 veniva definita la posizione del personale docente, già di ruolo nell'Opera nazionale balilla e nella G.I.L., immettendo gli interessati in un ruolo speciale transitorio.

Agli allievi invece, che al momento della cessazione delle suaccennate accademie di educazione fisica di Roma e Orvieto risultavano iscritti al primo, al secondo o al terzo anno accademico, con la legge 3 giugno 1950, n. 415, veniva concesso di conseguire il regolare diploma abilitante, a mezzo di due corsi speciali della durata di sei mesi, cadauno, con l'obbligo della frequenza e con l'obbligo di sostenere tutti gli esami a suo tempo non superati. Essi a seguito della legge 7 febbraio 1958, n. 88, venivano immessi nel ruolo ordinario, grado iniziale e con anzianità, ai soli effetti giuridici, alla data del 1° ottobre 1950.

Nel 1954 con la legge n. 415, si riapriva in Roma, presso il Foro Italoico, l'Istituto superiore di educazione fisica, unico in Italia, che può rilasciare il diploma di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica mediante corsi triennali e con l'obbligo di frequenza.

Rimaneva la necessità di sistemare coloro che non avevano potuto acquisire il titolo specifico perché dal 1943 al 1954, inizio dei corsi presso l'Istituto superiore, vi era stata questa carenza di un istituto qualificato a rilasciare un titolo abilitante, mentre nello stesso tempo molti avevano insegnato dedicandosi da molti anni a questa particolare disciplina. A tale sistemazione mira la legge oggi in discussione, che, oltre ai requisiti del titolo di studio e della piena idoneità fisica, stabilisce per gli aspiranti dei corsi biennali che consentono un vaglio unitario anche nei riguardi di coloro che presero parte ai corsi preparatori e di perfezionamento fatti dai Provveditorati e dal Ministero della pubblica istruzione: alcuni con maggiore rigore e serietà, altri con minore rigore e serietà. Nel merito quindi della proposta di legge non vi è altro da dire, però prima di terminare desidero proporre alcune modifiche del tutto formali, direi quasi di coordinamento.

Nell'articolo 1, dove si dice: « Qualifica non inferiore a valente o senza demerito », occorre dire: « qualifiche non inferiori o a valente o senza demerito ». È chiaro che il senso non muta ma la sintassi richiede questa piccola modifica.

Il secondo comma dello stesso articolo mi sembra opportuno scinderlo in due periodi, il primo: « L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 »; il secondo: « Costituiscono titoli di studio validi anche i diplomi di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica ».

L'articolo 3 dovrebbe essere sostituito dagli attuali 4 e 6 e cioè il 6 potrebbe divenire il primo comma del nuovo articolo 3 e l'articolo 4 il secondo comma.

L'articolo 3 diventerebbe articolo 4; il 7 diventa 6; l'8 diventa 7; il 9 diventa 8. Naturalmente tutto ciò richiede alcune modifiche di riferimento: nell'articolo 5 al posto di: « precedente articolo 3 », sostituire: « precedente articolo 4 ». Nel nuovo articolo 7 (ex 8) bisogna dire: « si trovavano », e non: « si trovano ».

Così pure nell'ex articolo 9, il nuovo 8, invece di dire: « al precedente articolo 6 », dire: « al precedente articolo 3 ».

Rimangono a questo punto due problemi. Da un lato noi abbiamo le proteste di coloro che, avendo seguito con profitto i corsi regolari dell'Istituto di educazione fisica, lamentano

lano un'eccessiva larghezza nei confronti degli incaricati, che ora andiamo a sistemare; dall'altro abbiamo le proteste di coloro che avendo seguito quei tali corsi preparatori o di perfezionamento del Ministero della pubblica istruzione, chiedono di non essere confusi con coloro che questi corsi non hanno seguito.

Sulla prima osservazione debbo dire che non mi pare che sia giustificata la lagnanza di coloro che hanno seguito i corsi dell'I.S.E.F., perché se abbiamo largheggiato per gli altri, la ragione è che questi non hanno potuto seguire corsi regolari in quanto detti corsi non esistevano. D'altronde il vaglio a cui oggi li sottoponiamo è fatto dallo stesso Istituto superiore di educazione fisica e quindi abbiamo la sicurezza della massima obiettività nella valutazione.

Rimane la seconda lamentela, che mi pare più giustificata e di cui si è fatto cenno in sede referente. Coloro che hanno partecipato ai citati corsi di perfezionamento e hanno superato gli esami possono dire: perché ci mettete nella stessa situazione di coloro che non vi hanno partecipato?

Qualcuno di noi era dell'idea di ammetterli senz'altro all'esame di abilitazione. Io sarei per una formula di compromesso, nel senso, cioè, di far fare a loro almeno un ciclo estivo, onde poter accertare se il corso che hanno seguito è stato fatto o no con serietà. D'altra parte, diamo sempre loro un vantaggio, riducendo il corso soltanto ad un ciclo estivo. Comunque, poiché a questo riguardo ci sono anche proposte di diversa natura (emendamenti Baldelli e Roffi) si tratterà di vagliarle.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FRANCESCHINI.** Le preoccupazioni del relatore appaiono veramente fondate. Noi siamo sul punto di licenziare una legge che nella nostra onesta intenzione dovrebbe veramente sanare il passato e consentire per il futuro il funzionamento regolare della scuola. Due sono le preoccupazioni: che questa apertura verso il futuro sia veramente tale da garantire la priorità e il primato dell'istituto regolare che noi abbiamo a suo tempo fondato con la legge n. 88 e quindi è necessario che diamo per il futuro la precedenza, la esclusiva ai provenienti da questi istituti. L'altra preoccupazione è quella effettivamente di non lasciarci indietro una massa che potrà essere di duecento-trecento persone, condannate eternamente al limbo perché esse non

potranno fare l'esame di abilitazione e d'altra parte dovranno pure insegnare nella massima parte e perciò saranno sempre dei supplenti, degli incaricati, senza pieno titolo.

Per venire incontro a queste due preoccupazioni, è chiaro che dobbiamo assicurare ai provenienti dagli I.S.E.F. che il loro titolo sarà comunque titolo di preferenza e potremo allora in questo caso largheggiare un po' di più con coloro i quali non hanno potuto conseguire tale titolo o perché l'I.S.E.F. non li ha potuti accogliere per la limitazione del numero, o perché non avevano l'età per essere ammessi, e tanto meno l'avranno in futuro, o perché circostanze di altra natura li hanno costretti a tentare subito l'insegnamento attraverso incarichi o supplenze. Se riusciremo a perseguire questi scopi, potremo dire di aver fatto una legge il più possibile completa e tranquillante.

Per il primo scopo, proporrei che all'articolo 7 — ora divenuto 6 —, dove è detto: « Spetta comunque la precedenza nella graduatoria dei non abilitati ai diplomati degli istituti superiori di educazione fisica », si dica: « Spetta comunque nelle graduatorie la precedenza ai diplomati degli istituti superiori di educazione fisica ». Cioè, sopprimendo: « dei non abilitati ».

Poi direi di ritornare a quell'emendamento che non fu accolto da noi allora e che suona anche in forma più chiara ed accessibile. Cioè: « Sono altresì ammessi all'esame di Stato di educazione fisica coloro già in possesso del diploma dei corsi di perfezionamento didattico, svolti dal Ministero della pubblica istruzione ». Si può aggiungere « propedeutica ». Io direi: « di perfezionamento propedeutico ».

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, secondo il testo unificato:

Do lettura dell'articolo 1, fino al punto in cui si inserisce l'emendamento del relatore:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai quali possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un triennio di anzianità come incaricati o supplenti, conseguendo qualifica non inferiore a « valente » o a « senza demerito » e che abbiano riportato almeno

tali qualifiche anche per il servizio prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore propone di chiudere qui il periodo e di sostituire le parole: « possono altresì partecipare ai corsi anche gli insegnanti forniti di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio, di diploma di magistero per la donna e di diploma di musica », con le parole: « Costituiscono titolo di studio valido anche il diploma di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di diploma di musica ».

Pongo in votazione l'emendamento Badini Confalonieri.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I corsi di cui al precedente articolo si svolgono in un biennio, e comprendono, per ciascun anno:

a) studi su materie di carattere teorico;

b) un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni.

Agli studi di carattere teorico gli iscritti attendono direttamente, sulla base del programma e secondo le indicazioni fornite dalla direzione dei corsi. La frequenza dei cicli estivi non deve essere inferiore complessivamente ai cinque mesi nel biennio.

Al termine del periodo di frequenza sopra indicato, i partecipanti sostengono prove sulle materie di cui alle lettere a) e b).

Coloro che non superino le prove previste saranno ammessi a ripetere un ulteriore ciclo estivo per non più di una volta al termine del quale saranno nuovamente sottoposti a sostenere le prove sopradette ».

Mi sono pervenuti emendamenti da parte dell'onorevole Badini Confalonieri, da parte dell'onorevole Roffi e da parte dell'onorevole Baldelli. Poiché si tratta di commi aggiuntivi, che non modificano la formulazione del testo precedente, pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

BADINI CONFALONIERI, *Relatore*. Il mio emendamento è del seguente tenore:

« Sono ammessi al secondo ciclo estivo tutti gli insegnanti incaricati di educazione fisica in possesso dei requisiti di idoneità fisica, di studio e di servizio di cui all'articolo 1, che abbiano frequentato con profitto gli istituti propedeutici di educazione fisica per almeno due anni, o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione ».

ROFFI. Il testo del mio emendamento è il seguente:

« Sono altresì ammessi all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica coloro che sono già in possesso del diploma dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione ».

Il motivo dell'emendamento è già stato illustrato dall'onorevole Franceschini e corrisponde nello spirito anche alle necessità che l'onorevole relatore ha brillantemente illustrato. Così facendo, mettiamo una pietra tombale su tutta una certa situazione.

BALDELLI. L'emendamento da me proposto coincide nella sostanza con quello letto dall'onorevole Roffi e a quanto ha detto l'onorevole Franceschini. Direi, tuttavia, che la formulazione da me proposta mi pare più precisa, in quanto fa un riferimento a tutti i corsi di educazione fisica che possono avere quel riconoscimento:

« È riconosciuto il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, senza l'obbligo della frequenza dei corsi di cui alla presente legge, a tutti gli insegnanti incaricati di educazione fisica in possesso dei requisiti di servizio, di cui all'articolo 1, che abbiano frequentato con profitto gli istituti propedeutici o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione ».

La sede adatta di questo emendamento non è peraltro questo articolo 2, ma eventualmente il successivo articolo 4.

ROFFI. Per parte mia ritiro l'emendamento e mi associo a quello del collega Baldelli.

BADINI CONFALONIERI, *Relatore*. Se accettiamo l'emendamento Baldelli, è giusto collocarlo all'articolo 4 come emendamento aggiuntivo; la sua formulazione è certamente più esatta perché precisa quali sono i corsi in

modo: da non confonderli con altri che sono stati indetti dai Provveditorati agli studi e nei confronti dei quali non è possibile dire che tutti siano stati fatti con serietà e rigore.

Tra il mio emendamento e quello dell'onorevole Baldelli, oltre alla differenza che io ammetterei gli interessati al secondo ciclo estivo, mentre Baldelli li ammette direttamente all'esame di Stato di abilitazione, c'è che nel mio emendamento è richiesto il possesso dei requisiti di idoneità fisica, di studio e di servizio di cui all'articolo 1, ecc., mentre l'emendamento Baldelli fa riferimento ad alcuni di questi requisiti.

BALDELLI. Non avevano titoli per fare quei corsi. Se mettiamo requisiti di servizio e di studio c'è la possibilità di vederci entrare più gente di quanto ne entrerebbe con questa formulazione.

CODIGNOLA. Mi dichiaro favorevole alla formulazione del collega Badini Confalonieri per due ragioni.

La prima, perché con un corso annuo (estivo) si può garantire un minimo di aggiornamento di questi insegnanti. Poi perché, se non accettiamo la proposta Badini Confalonieri, praticamente venivano a considerare la frequenza ai vecchi corsi del 1942, 1945, ecc., come abilitante.

CRUCIANI. Voi sapete che io sono contrario a questa proposta di legge, però vorrei fare delle precisazioni; anzitutto, che il corso del 1942 a Torino è stato il migliore, perché era il corso finale di chi già aveva fatto anni di studio.

L'emendamento presentato dall'onorevole Baldelli mi trova parzialmente consenziente: vorrei limitarlo all'ammissione agli esami che si svolgono alla fine dei corsi, anziché all'abilitazione perché se questa non viene conseguita, i concorrenti rimangono in una situazione senza via di uscita, dato che sono sforniti di titoli. In quale posizione verranno a trovarsi se non prendono questo titolo abilitante? Se non conseguono l'abilitazione in un primo anno, in un secondo anno, che cosa accadrà?

Un'altra osservazione è che in questa legge abbiamo previsto che gli ammessi ai corsi faranno parte di una graduatoria che permetterà loro di essere incaricati ecc.: La mia opinione è a metà strada tra quella del Relatore e quella dell'onorevole Baldelli. Infatti per l'abilitazione le disposizioni prevedono un titolo, ma gli incaricati che entrano saranno più anziani di quelli che sono già in servizio per la valutazione che sarà fatta degli anni pre-

stati. Io perciò insisterei di ammetterli agli esami alla fine dei corsi e non all'abilitazione.

CAIAZZA. Se poteva avere una consistenza l'osservazione fatta dall'onorevole Cruciani per quelli che avevano frequentato gli istituti propedeutici di educazione fisica, essa non vale per coloro i quali hanno già sostenuto le prove pratico-teoriche, i corsi di perfezionamento, realizzando un diploma, cioè quel diploma che noi oggi chiediamo a questi che non hanno nessun pezzo di carta. Praticamente costringiamo degli insegnanti di educazione fisica a conseguire un ulteriore diploma. Un tale sistema è servito all'abilitazione didattica, dalla quale sono stati esclusi professori non per difetto di titoli (del diploma) ma perché non avevano raggiunto un determinato numero di anni di servizio nel decennio 1943-1955. Noi ci troviamo di fronte al caso di insegnanti di educazione fisica che hanno insegnato per ben quindici, sedici anni, che hanno il diploma di perfezionamento fatto in base a leggi precedenti, che hanno frequentato il corso di Torino, si trovano in condizioni molto diverse di quelle che possono vantare i provenienti dai corsi propedeutici. Ecco perché avevo fatto la domanda di fare una distinzione; se invece si vuole prendere in blocco tutti, devo dichiarare di non condividere la tesi dell'onorevole Cruciani e quindi insisto per l'emendamento Baldelli specialmente per quanto riguarda coloro i quali hanno già frequentato i corsi.

RUSSO SALVATORE. Anche io sono contrario alla proposta. Allora è più accettabile la proposta dell'onorevole Badini Confalonieri. Si tratta di gente che insegna da quindici-venti anni.

BALDELLI. Mi permetto di osservare che la tesi sostenuta da Cruciani avrebbe veramente un fondamento se a coloro che frequentano i corsi rilasciassimo un titolo di studio. Noi rilasciamo invece soltanto un titolo che diventa valido per l'ammissione all'esame di abilitazione. Perciò, quando chiediamo l'ammissione agli esami di Stato di quelli che hanno frequentato i vecchi corsi, vogliamo fare loro lo stesso trattamento riservato a quelli che faranno i corsi adesso.

Ha fondamento un'altra osservazione dell'onorevole Cruciani, per cui sarà necessario apportare altro emendamento all'articolo 7, nuovo articolo 6: « in deroga temporanea, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui è riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4 (che io propongo) ». Questa è una conseguenza che viene naturale ove si accetti la mia proposta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi rimetto alla Commissione; però credo che l'emendamento ottenga l'effetto opposto a quello che probabilmente i sostenitori si propongono di conseguire, perché induce gli insegnanti che hanno partecipato ai precedenti corsi a credersi dispensati dall'approfondire la loro preparazione e andare così tranquillamente agli esami di abilitazione. Siccome ci sarà una notevole differenza di preparazione, di aggiornamento, il risultato potrebbe essere che questa facilitazione si tradurrà in una quasi totale bocciatura.

A noi, come Ministero, non interessa che ci sia un corso o due; a noi interessa che sia superato l'esame. Detto questo, mi rimetto alla Commissione, perché non ci sono ragioni di merito per oppormi.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque due emendamenti: uno proposto dall'onorevole Badini Confalonieri; l'altro dall'onorevole Baldelli. Per quanto concorrenti tra loro, il primo s'inserisce nell'articolo 2, mentre l'altro interessa l'articolo 4. L'emendamento Baldelli è più lontano dal testo e, pertanto, lo pongo per primo in votazione, restando inteso che, in caso di approvazione, verrà poi inserito all'articolo 4.

(È approvato).

L'emendamento Badini Confalonieri rimane pertanto precluso.

Passiamo all'articolo 3, che diventerà articolo 4 ed in cui troverà collocazione l'emendamento testé approvato.

#### ART. 3.

« A coloro che superino le prove teoriche e pratiche è rilasciato un attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 4 e 6 del testo unificato che insieme costituiscono il nuovo articolo 3.

« Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare, per ogni anno di frequenza un contributo di lire 20.000.

« Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei corsi, comprese le materie

d'insegnamento e le prove di esame, il numero e le sedi in cui saranno istituiti, saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneità di cui al precedente articolo 4 e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440, sono ammessi ai concorsi a cattedre di educazione fisica, in deroga al disposto dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

A questo articolo c'è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cruciani:

« In deroga all'articolo 14, terzo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, possono partecipare al concorso, per soli titoli, per il conferimento delle cattedre, anche coloro che abbiano conseguito il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma, successivamente all'entrata in vigore della legge anzidetta ».

Pongo in votazione il testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Prego l'onorevole Cruciani di voler dare ragione del proprio emendamento aggiuntivo.

CRUCIANI. La legge stabilisce che possono partecipare al concorso per titoli, per metà dei posti, coloro che hanno conseguito il titolo presso l'Istituto Superiore, e per l'altra metà gli abilitati didattici in base alla legge 1440 del 1955. Per gli abilitati didattici c'era una sola possibilità di entrare in ruolo, attraverso la prima applicazione della legge n. 88, che apriva a costoro la via della cattedra. Invece, con l'articolo 5, diamo la possibilità, in deroga, di partecipare anche nel futuro ai concorsi a cattedre. Quindi abbiamo salvato da posizione di settecento insegnanti.

Ora chiedo di venire incontro anche agli allievi dell'Istituto Superiore, che si sono diplomati o si diplomeranno successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88, consentendo a tutti costoro di partecipare al concorso per titoli fino al momento in cui questo sarà indetto.

DE LAURO MATERA ANNA. Sono piuttosto perplessa di fronte all'emendamento proposto dall'onorevole Cruciani, perché le

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1959

possibilità di sistemazione per gli abilitati didattici non sono molte. Credo che molti rimarrebbero esclusi. Il numero delle cattedre messe a concorso non è affatto elevato. Mi pare 1000 o 1100. Sono 500-500 cattedre per ciascun contingente. Gli abilitati didattici sono di più e nutrono speranza di sistemarsi proprio tenendo conto che nel primo contingente un certo numero di cattedre rimarranno scoperte.

CRUCIANI. Con questa legge voi date la sicurezza agli abilitati didattici di entrare in ruolo mentre fino a oggi ne entravano il 50 per cento. Gli altri andavano esclusi, non avevano avvenire.

BADINI CONFALONIERI, *Relatore*. La prima parte dell'articolo 14 dice che le cattedre di educazione fisica sono conferite mediante concorso per titoli ed esami. Soltanto nella prima applicazione della legge, quindi in via del tutto eccezionale si sono ammessi dei concorsi per soli titoli. È chiaro che i concorsi per soli titoli sono qualche cosa di assolutamente eccezionale. Vorrei che l'onorevole Cruciani mi chiarisse l'emendamento. La mia opinione è di non rendere permanente una norma secondo la quale con un concorso per solo titoli si possa arrivare alla cattedra.

CRUCIANI. Ma questa che facciamo è la prima applicazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella sostanza non avrei obiezioni. La formulazione potrebbe essere diversa e più precisa e magari collocata dopo l'articolo 8 come una conseguenza immediata. Praticamente si verifica questo: noi abbiamo previsto una concessione nella prima applicazione della legge, che però è stata ritardata, per cui nel frattempo altri si sono diplomati in educazione fisica.

Dal punto di vista del merito, ci sono due considerazioni in favore dell'emendamento. Una è di interesse generale, cioè che mentre vi è un solo istituto di educazione fisica in grado di diplomare insegnanti, noi corriamo il rischio di non utilizzare subito nella maniera più efficace quel nucleo che è rappresentato dai più preparati. Per secondo direi che un'eventuale facilitazione per i diplomati non deve suscitare preoccupazioni nei riguardi degli abilitati didattici, perché la scuola è in fase di espansione; pertanto gli insegnanti attualmente incaricati e quelli che saranno incaricati, per parecchi anni non correranno punto il rischio di restare senza posto.

Senza insistere, rimettendomi alla Commissione, ritengo che ci siano delle ragioni

per l'accoglimento dell'emendamento. Però, sarebbe più giusto collocarlo come secondo comma dell'articolo 8. Come formulazione definitiva proporrei la seguente: « Al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fisica previsto dall'articolo 14 della legge anzidetta, sono ammessi anche coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito il diploma dell'istituto superiore di educazione fisica con efficacia abilitante ai sensi del precedente comma ».

CRUCIANI. Aderisco alla formulazione proposta dal Sottosegretario.

DE LAURO MATERA ANNA. L'onorevole Scaglia ha ragione, però c'è da osservare che la legge n. 88 fu redatta in quel modo per realizzare una sanatoria.

Ora mi risulta — e credo che risulti anche a molti colleghi — che in questi ultimi mesi c'è stata una grande inquietudine fra gli abilitati didattici per l'esiguo numero di cattedre che sarebbero state a disposizione per il concorso a titoli. È un numero che solo parzialmente risponde alle speranze che gli interessati avevano nutrito. Ora, se noi aumentiamo il contingente dei diplomati dall'I.S.E.F. da ammettere al concorso per titoli, le speranze che un certo numero di cattedre rimanesse scoperto, così da aumentare l'aliquota destinata agli abilitati didattici, diventano irrealizzabili.

Le sanatorie, secondo la mia opinione, andrebbero fatte in modo rapido e il più possibile completo, altrimenti il loro scopo viene ad essere per buona parte frustrato.

ROFFI. I chiarimenti dati dal Sottosegretario e la nuova formulazione ci lasciano tranquilli, nel senso che non si tratta di una deroga ma di una applicazione procrastinata.

BADINI CONFALONIERI, *Relatore*. In questi limiti non avrei nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Sottosegretario Scaglia, di cui è stata già data lettura, e che, in sede di coordinamento sarà inserito nell'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, che diverrà articolo 6:

« In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160 coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi in insegnamento dell'educazione fisica nelle

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1959

scuole e istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possono partecipare. Spetta comunque la precedenza nella graduatoria dei non abilitati ai diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica ».

FRANCESCHINI: Alle ultime righe dell'articolo 7 in discussione, dove è detto: « Spetta comunque la precedenza, ecc. » penserei di sopprimere l'intero periodo e di porre, dopo l'articolo 7 e prima dell'articolo 8, un articolo autonomo di cui do lettura. « Nella valutazione dei titoli, in tutte le graduatorie previste dai precedenti articoli, spetta comunque la precedenza ai diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica ».

Questo mi pare giusto e coerente nel conferire al titolo dei provenienti dagli I.S.E.F. la priorità.

BALDELLI. Ero d'accordo con l'onorevole Franceschini perché si desse il massimo rilievo possibile in queste precedenze ai diplomati degli I.S.E.F., però non vorrei che cadesse proprio nell'errore di fare una formulazione che si presti ad interpretazioni equivoche.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine; all'articolo 7; ora 6, dopo le parole « della presente legge » bisogna aggiungere; in relazione agli emendamenti già approvati le parole: « e coloro cui è riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, così emendato, fino alle parole « possono partecipare », restando intesi che l'ulteriore periodo, quale ne sarà la formulazione, costituirà un articolo a se stante.

(È approvato).

Do la parola sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Franceschini.

FRANCESCHINI. La mia preoccupazione è che questi provenienti dagli I.S.E.F. possano trovarsi nei concorsi, di qualunque tipo questi siano, nella condizione di poter essere scalcati da gente che ha quindici anni di insegnamento e che ha comunque il diritto di avere il suo posto, ma non di portarlo via a chi si è adeguatamente preparato per una certa carriera.

BADINI CONFALONIERI; *Relatore*. Ci troviamo tutti concordi per quanto riguarda

il fatto di fare un articolo a parte. C'è il problema della formulazione. L'onorevole Franceschini ha ragione, ma non possiamo, con la sua formulazione, rovesciare completamente la situazione, per cui l'esame non ha più valore ed in ogni caso quelli che provengono dagli I.S.E.F. passano davanti a tutti gli altri. Possiamo dire che i diplomati dagli I.S.E.F. hanno dieci punti, quindici punti, cinque punti? Trovo che è giusto dire che coloro che hanno fatto i corsi regolari debbano avere un titolo di priorità nei confronti degli altri; ma non possiamo rovesciare la graduatoria. Studiamo quindi la formula più adatta.

FRANCESCHINI. Direi, allora, di modificare l'emendamento come segue:

« Nella valutazione dei titoli, in tutte le graduatorie previste dai precedenti articoli, spetta comunque la precedenza ai diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'emendamento, che, se approvato, costituirà un nuovo articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8; divenuto articolo 7.

« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma entro l'anno accademico 1959-60, agli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958 n.° 88, si trovano regolarmente iscritti ad uno dei tre anni di corso.

(È approvato).

Come già detto, in tale articolo va inserito l'emendamento aggiuntivo approvato nella discussione dell'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

A tal punto verrà inserito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Franceschini e già approvato, che prenderà naturalmente il numero 8:

Do lettura dell'articolo 9.

« Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge, si provvederà con i contributi di frequenza di cui al precedente articolo 3 e, per l'eccedenza, con gli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a provvedere al coordinamento del testo oggi approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Mi è pervenuto il seguente ordine del giorno a firma dei deputati Codignola, Baldelli, Badini Confalonieri, De Lauro Matera Anna, Marangone:

« La Camera invita il Governo ad organizzare dei corsi estivi per l'idoneità dell'insegnamento della educazione fisica sul piano regionale o interregionale, utilizzando in ogni caso a tale scopo gli istituti superiori di educazione fisica esistenti e a sollecitare la pubblicazione del regolamento di Educazione Fisica, facendolo immediatamente seguire dal bando della prima sessione di esami ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo questo ordine del giorno in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura degli articoli, nell'ordine e nel testo definitivo risultante dal coordinamento che porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai quali possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un triennio di anzianità come incaricati o supplenti, conseguendo qualifiche non inferiori a « valente » o a « senza demerito » e che abbiano riportato almeno tali qualifiche anche per il servizio prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono titoli di studio validi anche i diplomi di abilitazione magistrale per le scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

I corsi di cui al precedente articolo si svolgono in un biennio e comprendono per ciascun anno:

a) studi su materie di carattere teorico;

b) un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni.

Agli studi di carattere teorico gli iscritti attendono direttamente, sulla base del programma e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei corsi. La frequenza dei cicli estivi non deve essere inferiore complessivamente ai cinque mesi nel biennio.

Al termine del periodo di frequenza sopra indicato, i partecipanti sostengono prove sulle materie di cui alle lettere a) e b).

Coloro che non superino le prove previste saranno ammessi a ripetere un ulteriore ciclo estivo per non più di una volta al termine del quale saranno nuovamente sottoposti a sostenere le prove sopradette.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare, per ogni anno di frequenza, un contributo di lire 20.000.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei corsi, comprese le materie di insegnamento e le prove di esame, il numero e le sedi in cui saranno istituiti, saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

A coloro che superino le prove teoriche e pratiche è rilasciato un attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

È riconosciuto il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, senza l'obbligo della frequenza dei corsi di cui alla presente legge, a tutti gli insegnanti incaricati di educazione fisica in possesso dei requisiti di servizio di cui all'articolo 1, che abbiano frequentato con profitto gli istituti prepedagogici di educazione fisica per almeno due anni, o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

Coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneità di cui al precedente articolo 4 e coloro che

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1959

abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono ammessi ai concorsi a cattedre di educazione fisica, in deroga al disposto dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

(*È approvato*).

## ART. 6.

In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui è riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possano partecipare.

(*È approvato*).

## ART. 7.

È riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Roma entro l'anno accademico 1959-1960, agli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si trovavano regolarmente iscritti ad uno dei tre anni di corso.

Al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fisica previsto dall'articolo 14 della anzidetta legge sono ammessi anche coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica con efficacia abilitante ai sensi del precedente comma.

(*È approvato*).

## ART. 8.

Nella valutazione dei titoli per tutte le graduatorie previste dai precedenti articoli spetta comunque la precedenza ai diplomati dagli Istituti superiori di educazione fisica.

(*È approvato*).

## ART. 9.

Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge, si provvederà con i contributi di frequenza di

cui al precedente articolo 3 e, per l'eccedenza, con gli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge, oggi esaminate.

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge 265, 1286 e 1414, nel testo unificato, con il seguente titolo:

« Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica ».

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badaloni Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grezzi, Leole Raffaele, Limoni, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorrilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI